



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE – TRIBUNALE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio e così composto nella persona dei magistrati:

dott. C. Marano	Presidente
dott. G. Danise	Giudice
dott. M. Fucito	Giudice rel.

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16.10.2014, nel procedimento di concordato preventivo promosso da M. [REDACTED] s.r.l. U. [REDACTED], c.f. [REDACTED], con sede in S. [REDACTED], udienza provocata ai sensi dell'art. 162 l.f., con decreto del 02.10.2014 che si riproduce di seguito per determinare l'oggetto della convocazione del debitore:

“Letta l'istanza di proroga del termine per il deposito del piano di cui all'art. 161, VI co., l.f. che precede, depositata in data 16.09.2014;

- rilevato che le ragioni addotte nell'istanza non integrano i presupposti dei giustificati motivi, essendo questi ultimi da qualificare come circostanze oggettive non imputabili al ricorrente;

- che, infatti, l'istante adduce il conseguimento della certificazione dell'ente erariale, al fine della transazione fiscale in data 09.09.2014, ma tale circostanza, oltre a non essere documentata non giova alle ragioni della ricorrente, la quale ancora oggi in data 02.10.2014 non ha depositato alcunché, pur essendo ampiamente decorsi i termini per il deposito del piano;

- si specifica inoltre che nulla avrebbe impedito alla ricorrente, al fine di provare la propria diligenza e di non essere incorsa in ritardi a sé imputabili nella preparazione del piano, di depositare un fumus di piano, per dimostrare le attività svolte fino a questo momento, chiedendo al contempo la proroga di legge per l'integrazione in riferimento alla posizione verso il creditore istituzionale”

osserva

- Che in data 04.07.2014 veniva depositato dalla ricorrente domanda di concordato con anticipazione degli effetti di cristallizzazione della debitoria, ai sensi dell'art. 161 VI comma l.f., ricorso che determinava altresì la sospensione in senso atecnico (Cass., s.u. 1521/2013, Cass. 18190/2012) dell'istruttoria prefallimentare;
- Che ai sensi dell'art. 161, VIII comma la ricorrente avrebbe dovuto depositare relazione mensile con gli obblighi informativi prescritti dal tribunale e

r.g. 12/2014 r.g.

depositare il piano di concordato entro 60 giorni dalla pubblicazione del ricorso presso il registro delle imprese, come pure ammonito dal tribunale nel provvedimento del 18.07.2014;

- che veniva rigettata istanza di proroga per il deposito del piano, presentata in data 08.09.2014 per difetto di legittimazione, (essendo stata presentata da soggetto non abilitato e diverso dalla parte personalmente);
- che veniva rigettata nuova istanza di proroga, depositata in data 16.09.2014, nel merito, per difetto dei giustificati motivi di cui all'art. 161, X comma l.f.;
- che in data 16.10.2014, solo all'udienza la cui fissazione avveniva ai sensi dell'art. 162, comma II e III, l.f., per omesso deposito del piano, la ricorrente depositava piano di concordato e quindi ben oltre il termine di 60 giorni previsto dalla legge;
- che sebbene sussistano orientamenti di merito non univoci, appare prevalente la considerazione che il termine per il deposito del piano, che decorre dalla pubblicazione del ricorso presso il registro delle imprese, sia di natura sostanziale e non processuale;
- che, infatti, circa il *dies a quo*, ossia sulla tematica del decorso del termine per il deposito del piano ad integrazione a far data dalla pubblicazione del ricorso, che nel caso di specie è il 04.07.2014, esso si desume dal tenore normativo della disciplina, là dove all'art. 168 l.f. gli effetti di cristallizzazione delle azioni esecutive decorrono dalla pubblicazione del ricorso presso il registro delle imprese;
- che se è vero che il legislatore riconosce al debitore il beneficio di sospendere ogni azione esecutiva con il deposito del solo ricorso, senza piano di ristrutturazione, per un certo termine, è vero anche che collega la perduranza del termine, durante il quale tale beneficio è godibile, alla nascita dello stesso, ossia con la pubblicazione del ricorso presso il registro delle imprese, e fino al deposito del piano, là dove o il beneficio sarà esteso, in caso di ammissione alla procedura concorsuale, fino all'eventuale omologazione, ovvero decadrà in caso di inammissibilità ex art. 162 l.f.;
- che appare evidente che il deposito del ricorso con prenotazione degli effetti di cui all'art. 168 l.f., non dà inizio alla procedura di concordato preventivo *tout*

court, non essendo venuto meno il vaglio sull'ammissibilità della procedura, ai sensi dell'art. 162 l.f., da espletarsi al momento del deposito del piano;

- che tanto è vero che solo con l'eventuale ammissione al concordato ex art. 163 l.f. il tribunale procede alla nomina doverosa del commissario, fino a quel momento solo facoltativa (art. 161 VI comma, *il tribunale può nominare...*) e limitata al controllo della fase di cui all'art. 161 VI comma l.f., oltre alle altre incombenze previste dalla legge e che il legislatore è intervenuto con disciplina di dettaglio a regolare gli effetti specifici delle vicende che potrebbero nascere nella fase di pre-concordato;
- che, se tanto non bastasse a ritenere che il ricorso, ex art. 161 VI comma l.f., con anticipazione degli effetti di cui all'art. 168 l.f. è cosa diversa dalla procedura concorsuale ed universale di concordato che si apre con l'art. 163 l.f., si osservi, allora, ed ancora, che il legislatore ha tenuto a precisare che il debitore-ricorrente, durante la pendenza del termine per il deposito del piano, ha facoltà di depositare non un piano di concordato, bensì un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182 bis l.f., ossia una procedura negoziata della crisi di azienda di natura contrattuale e non concorsuale ed universale;
- che se è vero, come pare incontrovertito, che con il solo ricorso ex art. 161, VI comma, e solo con la sua pubblicazione presso il registro delle imprese altro effetto non si persegue che l'anticipazione della sospensione delle esecuzioni e delle procedure cautelari, ma non si attiva alcuna procedura concorsuale, si deve concludere che gli effetti del ricorso e la pendenza del termine hanno sicuramente natura sostanziale;
- che, infatti, con la mera pubblicazione del ricorso, senza che si sia aperto il concordato, il debitore si avvale della facoltà di paralizzare l'esercizio dei diritti di credito dei propri creditori, rendendoli di fatto inesigibili così come fino a quel momento legittimamente fatti valere, per il periodo riconosciuto dalla legge;
- che tale inesigibilità dei diritti di credito durante la pendenza del termine è un sacrificio di un diritto, costituzionalmente garantito, che trova il suo bilanciamento nel favorire la possibilità della ristrutturazione dell'azienda, evitando il fallimento della medesima;

r.g. 12/2014 r.g.

- che tale sacrificio del ceto creditorio poiché incidente proprio sull'esigibilità del credito non può che vivere nell'ambito del diritto sostanziale, poiché non si può dubitare che l'esigibilità del credito attenga al tempo della realizzazione del diritto;
- che quanto premesso conduce ad affermare l'inevitabile tardività del piano di concordato, sia che si voglia considerare come *dies a quo* la pubblicazione del ricorso di fallimento nel registro delle imprese che il momento della pubblicazione di ammissione al c.d. pre-concordato;
- che non può non evidenziarsi la condotta delle parti che consapevoli di tale circostanza chiedevano due volte la proroga del termine per il deposito del piano, evidentemente consci del fatto che il termine non subisse la sospensione feriale, adducendo ragioni non inerenti giustificati motivi, ossia circostanze oggettive, ma i rallentamenti dovuti alla ricorrenza del periodo destinato al godimento delle vacanze;

p.t.m.

- dichiara decaduto il debitore dal beneficio di cui al ricorso ex art. 161 VI comma l.f.;
- dichiara inammissibile il ricorso ex art. 161 VI comma l.f.;
- provvede separatamente sui ricorsi di fallimento pendenti.

Nocera Inferiore, 23.10.2014

Il giudice rel.

Dott. Mario Fucito

Il Presidente

Dott. Catello Marano

IL FUNZIONARIO UFFICIALE
Gaspere Fiorentino

